



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI

GIURISPRUDENZA UNA SENTENZA AL MESE

A cura del Dott. Edmondo Duraccio con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli" della U.P. di Napoli e del Dott. Francesco Duraccio.

N.07 /Luglio 2012()*

ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATATA PER UN PARTITO POLITICO AI FINI DI SOLIDARIETA' E MILITANZA POLITICA. LAVORO SUBORDINATO. NON SUSSISTE. RETRIBUZIONE. NON SPETTA. RAPPORTO "AFFECTIONIS VEL BENEVOLENTIAE CAUSA". SUSSISTE.

(Cassazione - Sezione Lavoro- n. 11089 del 3 Luglio 2012)

La qualificazione del rapporto di lavoro dipendente (id: *subordinato*) costituisce un'impresa ciclopica in quanto, essendo un'operazione altamente complessa, occorre stabilire se il rapporto è, in primis, sorretto dal necessario vincolo della "subordinazione" vale a dire l'assoggettamento, **in cambio di retribuzione**, ad un potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare che appartiene all'imprenditore (datore di lavoro) che ha, quindi, la potestà di stabilire *modalità, tempo e luogo della prestazione*.

Laddove, invece, tale assoggettamento, anche in virtù della spiccata qualificazione del prestatore, non è evidente (si pensi ad un medico di casa di cura nei confronti dell'amministratore della stessa), devono soccorrere altri elementi "indiziari" che la dottrina e la giurisprudenza di legittimità hanno individuato nel:

- a) Inserimento del prestatore nella stabile organizzazione aziendale;
- b) Rispetto di un orario di lavoro *fissato* dall'altro contraente;
- c) Pagamento periodico della retribuzione identicamente agli altri lavoratori dipendenti;
- d) Riconducibilità della retribuzione esclusivamente al tempo impiegato per rendere la prestazione;
- e) Infungibilità della prestazione;
- f) Luogo di prestazione stabilito dall'altro contraente.

Il rapporto di lavoro (id: *contratto di lavoro*) è, dunque, caratterizzato dalla *subordinazione* e dalla *onerosità*.

L'onerosità si individua nella *retribuzione* che è il corrispettivo della prestazione lavorativa resa in regime di subordinazione vale a dire alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (id: *art. 2094 c.c.*).

Fatta questa breve introduzione sugli elementi caratteristici del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla subordinazione ed onerosità, non resta che introdurre il fatto storico che ha dato luogo alla sentenza in commento.

Un lavoratore ha prestato attività impiegatizia per oltre tre anni in favore di un partito politico **senza percepire mai la retribuzione.**

Cessato il rapporto, ha chiesto al GUL (Tribunale) e, successivamente alla Corte Distrettuale di accertare come sussistente un rapporto di lavoro sorretto dalla subordinazione con condanna del datore di lavoro al pagamento, a titolo di retribuzioni non erogate, di 50.000 euro sulla scorta dell'art. 36 della Costituzione ed assumendo, come fonte del calcolo, il CCNL Terziario.

Il lavoratore, nei due gradi di giudizio di merito, viene dichiarato soccombente. I Giudici, infatti, hanno qualificato il rapporto lavorativo, intercorso tra le Parti, come derivante **esclusivamente da un vincolo di militanza politica e di solidarietà donde la gratuità della prestazione.**

Da qui il ricorso in Cassazione per vizi di motivazione e violazione di legge.

I Giudici del Palazzaccio hanno respinto il ricorso del lavoratore con la **Sentenza N. 11089 del 3 Luglio 2012.**

Gli Ermellini, pur partendo dal presupposto giuridico che ogni rapporto di lavoro subordinato è a titolo oneroso (id: *subordinazione ed onerosità*), hanno affermato che la prestazione resa ben poteva essere ricondotta ad un **diverso rapporto**, nato "*benevolentiae vel affectionis causa*", e, per ciò solo, caratterizzato dalla "*gratuità*" laddove venga dimostrata la sussistenza della finalità solidaristica in luogo di quella prettamente lucrativa donde la incensurabilità in Cassazione della valutazione compiuta dai Giudici di merito senza errori di diritto e di vizi logici.

Ergo, per gli Ermellini, è stato del tutto **indifferente**, ai fini della gratuità, che non si sia trattato di una convivenza (che, normalmente esclude la subordinazione e non dà diritto alla retribuzione) ma solo di **militanza ideale politica.**

Raccomandiamo, vivamente, ai colleghi la possibilità di discutere le sentenze di Cassazione, di cui alla presente rubrica, con i propri praticanti.

Buon Approfondimento

*Il Presidente
Edmondo Duraccio*

(*) Riproduzione e pubblicazione, anche parziale, vietata.

Riservata agli iscritti all'Albo di Napoli.

Diritti appartenenti agli autori.